



Prefettura di Caltanissetta
Ufficio Territoriale del Governo

GABINETTO

URGENTE

Caltanissetta, data del protocollo

Ai Signori Sindaci dei Comuni della
provincia di Caltanissetta
LORO SEDI

e p.c.

Al Sig. Presidente della
Regione Siciliana
PALERMO

All'Assessore regionale dell'istruzione e formazione professionale
PALERMO

All'Assessore regionale della Salute
PALERMO

Al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
CALTANISSETTA

Al sig. Dirigente dell'Ufficio Scolastico
Regionale - Ambito Territoriale per le
province di Caltanissetta ed Enna
CALTANISSETTA

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19. RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Si fa riferimento alla tematica indicata in oggetto e, in particolare, agli esiti della *task force* regionale svoltasi nella giornata di ieri nonché alla circolare esplicativa diramata nella stessa giornata dall'Assessorato regionale dell'Istruzione e Formazione professionale - n. 110/Gab - che, in merito alla ripresa *post-natalizia* delle attività didattiche, conferma la riapertura delle istituzioni educative e scolastiche a partire da oggi, 13 gennaio.



Prefettura di Caltanissetta

Ufficio Territoriale del Governo

GABINETTO

Al riguardo, si intende richiamare e ribadire quanto già fermamente evidenziato nel corso dell'ultima riunione del Tavolo prefettizio dello scorso martedì 11 gennaio, con specifico riguardo alle norme nazionali e regionali che regolano la ripresa delle attività didattiche.

Preliminarmente, si richiama l'attenzione sull'art. 4 del d.l. 7 gennaio 2021, n. 1 - di cui si è data lettura nel corso della cennata riunione - il quale, nel disciplinare la "Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-Cov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo" prevede:

- A. nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;
- B. nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
 1. in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;
 2. in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- C. nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
 1. con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
 2. con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
 3. con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

Inoltre, nel rimandare alle indicazioni fornite nel corso del Tavolo prefettizio alla presenza dei vertici della locale Azienda sanitaria, si richiama la previsione di cui all'art. 1, comma 1 del



Prefettura di Caltanissetta

Ufficio Territoriale del Governo

GABINETTO

D.L. 6 agosto 2021, n. 111 ai sensi del quale *“al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale,, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, sono svolti in presenza”*.

Tale disposizione al successivo comma 4 aggiunge che *“... i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze eccezionali e straordinarie necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-Cov-2 o di sue variante nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo comma sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in riferimento al loro ambito di applicazione”*.

Pertanto, tale disposizione - ad oggi ancora in vigore in quanto espressamente prorogato dal decreto del 24 dicembre 2020 - oltre a limitare il potere di intervento con ordinanza dei Sindaci in zona rossa, come già ribadito nel corso della riunione, lo subordina al parere delle competenti Autorità Sanitarie e relativamente a circostanze eccezionali e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus. O di sue varianti tra la popolazione scolastica.

In tale contesto, si inserisce l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, n. 1 dello scorso 7 gennaio che, all'art. 2 dispone: *“esclusivamente nei territori dichiarati zona rossa o arancione ed in circostanze di eccezionale straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico sanitario obbligatorio e conforme dell'ASP territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della Dad secondo protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci giorni”*.

Infine, appare utile richiamare nuovamente i contenuti del decreto presidenziale del Tar Campania con cui si è sottolineata l'illegittimità dei provvedimenti in argomento in assenza di contestuali misure restrittive che interessino altre attività.

Si confida nella consueta collaborazione.

IL PREFETTO
(Armetta)

